

**ACCORDO
TRA
POLITECNICO DI TORINO
E
UNIVERSITA' TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO**

POLITECNICO DI TORINO, qui detto Politecnico, CF 00518460019, rappresentato dal Rettore, Prof. Francesco Profumo, nato a Savona (SV) il 3.5.1953, domiciliato per il presente atto in Torino, C.so Duca degli Abruzzi n. 24

e

UNIVERSITA' TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO, qui detta Uninettuno CF 97394340588, in persona del suo Rettore Prof.ssa Maria Amata Garito, nata a Albi (CZ) il 17.10.1946 domiciliata per il presente atto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 39

d'ora in avanti anche dette "Parti"

Premesso che

- Il Politecnico di Torino è un'università pubblica attiva nei settori dell'ingegneria e dell'architettura che partecipa sin dalla fondazione al Consorzio Nettuno con cui eroga corsi per via teledidattica;
- Uninettuno è un'università telematica internazionale non statale -istituita con Decreto Ministeriale 15 aprile 2005- che costituisce un unico e innovativo polo euro-mediterraneo, che rilascia titoli di studio universitari e post universitari relativi alle facoltà di Ingegneria, Giurisprudenza, Economia, Psicologia e Lettere;
- Uninettuno -in particolare- svolge attività di progettazione, realizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento scientifico, didattico e professionale a distanza, a livello europeo e internazionale, utilizzando sia la rete telematica, sia i canali radio televisivi e satellitari;
- L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è stata promossa dalla società Uninettuno S.r.l., di cui il Consorzio Nettuno è socio unico, il quale, costituito in data 12.11.1991, ha tra i propri scopi la realizzazione di corsi universitari a distanza mediante le reti radio televisive e satellitari e le reti telematiche e informatiche;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

Art.1

Uninettuno e Politecnico condividono, in un'ottica di competitività nella dimensione internazionale, le attività di progettazione, implementazione, gestione ed erogazione dei corsi di studio universitari ai sensi del Decreto MIUR 17.4.2003, nel settore dell'**ingegneria e dell'architettura**.

Le Parti esploreranno l'opportunità di iniziative congiunte anche nella formazione di terzo livello.

Art. 2

I titoli di studio rilasciati ai sensi del Decreto 17.4.2003 di cui al presente accordo, sono erogati con "brand" congiunto Uninettuno/Politecnico.

Art. 3

Gli studenti potranno iscriversi sia all'università Uninettuno che al Politecnico e verrà perseguita una politica di equilibrio nelle iscrizioni sulla base di modalità da concordarsi con specifico atto. Al termine del percorso formativo gli studenti conseguiranno il titolo di studio congiunto Uninettuno/Politecnico.

Art. 4

In caso di accordi di Uninettuno con paesi stranieri e/o università straniere e di Politecnico con università straniere, potranno essere previste specifiche intese che permettano allo studente straniero che sia iscritto ai corsi di studio universitari ex Decreto 17.4.2003 di cui al presente accordo presso Uninettuno o Politecnico, di conseguire congiuntamente anche il titolo di una istituzione universitaria del paese di origine.

Art. 5

Il Politecnico mette a disposizione della docenza Uninettuno, con modalità da concordarsi con specifico atto, i propri laboratori per attività di ricerca su programmi condivisi.

Art. 6

Gli aspetti economici connessi con la presente intesa verranno definiti con separato accordo nel quale saranno altresì definiti in modo puntuale i vari aspetti della collaborazione e le reciproche responsabilità. Il presente accordo e l'accordo che regolerà gli aspetti economici dovranno essere firmati contestualmente.

Art. 7

Le Parti si impegnano a non promuovere con altri soggetti accordi aventi gli stessi contenuti e modalità nelle stesse classi di laurea.

E' fatta salva la facoltà per il Politecnico di accedere alle modalità di servizio del Consorzio Nettuno per le lauree nel settore dell'ingegneria e dell'architettura non erogate da Uninettuno.

Art. 8

Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Prof. Marco Mezzalama.

Uninettuno indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo la Prof. Maria Amata Garito.

Le parti identificheranno di comune accordo i responsabili per le varie attività di cui al presente accordo.

Il Politecnico potrà rendere disponibili propri locali per personale docente Uninettuno nell'ambito delle attività di cui al presente contratto.

Art. 9

Il presente accordo ha durata di tre anni accademici a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovato alla scadenza per pari periodo tramite scambio di lettera fra le Parti.

Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra parte l'eventuale disdetta, con lettera raccomandata, con un preavviso di almeno sei mesi.

Art. 10

I risultati scaturenti dalla collaborazione di cui al presente accordo, qualora non tutelabili attraverso privative industriali, potranno essere liberamente utilizzati e divulgati dalle parti.

Ove i risultati siano invece tutelabili attraverso privative industriali, la proprietà di essi verrà riconosciuta alle Parti in proporzione all'apporto conferito.

Art. 11

Ciascuna delle due Parti potrà utilizzare il nome e il marchio dell'altra parte soltanto in relazione agli usi previsti e consentiti dal presente accordo.

Art. 12

Il Politecnico provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento -nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004, in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Politecnico è il Rettore, che ha nominato in qualità di coordinatore di Ateneo per il trattamento degli stessi la Dott. ssa Rita Mogno.

Uninettuno si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali del Politecnico unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Il Titolare del trattamento dei dati personali per Uninettuno è il suo legale rappresentante.

Art. 13

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il Foro di Torino quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo.

Art. 14


Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico di Uninettuno.

Art. 15

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

TORINO li 16/05/2006

Per il Politecnico di Torino
Il Rettore
(Prof. Francesco Profumo)



Per l'Università Telematica Internazionale Uninettuno
Il Rettore
(Prof.ssa Maria Amata Garito)

